

IL DL 153/2015. MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA

Il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, composto da tre articoli, **disattiva la clausola di salvaguardia**, prevista dalla legge di stabilità 2015, per la mancata autorizzazione UE al meccanismo IVA di **reverse charge** nella **grande distribuzione alimentare**, la quale prevede, in caso di mancata autorizzazione UE, il conseguente aumento dell'accisa dei carburanti per il 2015.

Al fine di garantire la copertura finanziaria ed evitare l'aumento dell'accisa sui carburanti, viene prorogato il termine per **accedere alla voluntary disclosure al 30 novembre 2015**, con possibilità di integrare l'istanza con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015; si prevede inoltre che l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla **previdenza professionale** per la vecchiaia, i **superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP)**, in qualunque forma erogate, siano **assoggettate**, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, **all'aliquota del 5 per cento**.

Come evidenziato dal relatore del Pd **Giovanni Sanga** durante l'intervento in Aula alla Camera, con questo provvedimento *«siamo passati da uno scenario in cui gli investimenti all'estero potevano essere nascosti agli occhi del fisco, ad uno scenario in cui la trasparenza è diventata la nuova parola d'ordine»*. In particolare *«la legge sulla voluntary disclosure sta dentro le raccomandazioni OCSE e riprende precedenti del Regno Unito, della Francia, della Germania e degli Stati Uniti e la specificità di questa legge è appunto la trasparenza (...)»*. Il contribuente ricostruisce, in collaborazione con l'Agenzia [delle entrate], la propria posizione reddituale, finanziaria e patrimoniale».

Si tratta, come specificato nel corso del suo intervento in Aula dal Capogruppo in Commissione Finanze del Pd **Michele Pelillo**, di *«uno strumento di pacificazione fiscale, senza essere in alcun modo un condono (...)»*. **Il rientro è oneroso, è molto oneroso (...)**. *Il contribuente che aderisce deve pagare tutte le imposte, con tutti gli interessi maturati. Gli viene ridotta la sanzione amministrativa, come accade ormai a regime nel nuovo istituto del ravvedimento operoso, e gli viene esclusa la punibilità penale, come avviene in gran parte del nuovo diritto penale tributario, quando il contribuente imputato prima del dibattimento ha del tutto onorato il suo debito con l'erario»*.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica" (AC 3386) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

L'articolo 1, non modificato dal Senato, disattiva gli effetti della **clausola di salvaguardia** disposta dalla legge di stabilità 2015¹ introdotta per fornire adeguata copertura finanziaria alle minori entrate derivanti dal **mancato rilascio**, da parte dell'UE, dell'autorizzazione alle misure di deroga in materia di applicazione del meccanismo dell'**inversione contabile** a fini IVA **alla grande distribuzione alimentare**².

Si dispone, a tal fine e per il **solo anno 2015**, che alle **minori entrate** derivanti dalla mancata autorizzazione si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'**utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure** per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero.

L'aumento dell'accisa sui carburanti slitterebbe, conseguentemente, all'anno **2016**³.

L'articolo 2 modifica alcune disposizioni relative alla procedura di **collaborazione volontaria** (c.d. **voluntary disclosure**) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedendo tra l'altro una proroga (**al 30 novembre 2015**) per la presentazione dell'istanza, l'individuazione di una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze e una specifica disciplina, valida per la collaborazione volontaria, per le prestazioni previdenziali corrisposte dalla Svizzera.

Con le modifiche qui introdotte si prevede che la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria **non possa essere presentata più di una volta**, anche indirettamente o per interposta persona ed è **irrevocabile**.

L'**istanza** può essere **integrata entro il 30 dicembre 2015**; entro lo stesso termine possono essere presentati i documenti e le informazioni posti a corredo dell'istanza.

È previsto inoltre lo **slittamento al 31 dicembre 2016 dei termini di decadenza per l'accertamento** e per la **notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni** che scadono dal 31 dicembre 2015.

Si chiarisce, infine che le **norme sulla collaborazione volontaria non hanno impatto sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio**, contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, fatta eccezione per le norme in tema di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, ai fini della *voluntary disclosure*, l'esonero dagli obblighi dichiarativi, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.

Si assoggettano inoltre ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

La *voluntary disclosure* risulta essere molto diversa dagli scudi e dai condoni varati in passato dai governi italiani di centrodestra, in particolare dallo "**scudo fiscale**" che garantiva **anonimato** e bassissimo costo (**un'imposta una tantum pari al 5 per cento** dell'ammontare dei capitali esportati).

¹ Cfr. L. 190/2014, art. 1, co. 632, terzo periodo.

² Il **reverse charge** è un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'Iva dal cedente di beni/servizi all'acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse. Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche; l'ordinamento UE ne prevede altresì l'applicazione, ancorché temporanea e facoltativa, in settori considerati particolarmente a rischio di frode. La Commissione Europea si è tuttavia opposta alla richiesta di applicarlo alla grande distribuzione alimentare, come richiesto dalla legge di stabilità 2015.

³ La circostanza è stata tuttavia esclusa dall'art. 3, co. 3 del disegno di legge di stabilità 2016, in questo momento in discussione al Senato, che disattiva l'aumento di accisa previsto per il 2016.

Si rammenta che la *voluntary disclosure* è una procedura nominativa trasparente che permette ai soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli, di sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando l'intera misura delle imposte dovute, incluse quelle sui flussi di reddito (interessi, dividendi, ecc.) guadagnati durante gli anni di esportazione.

Per effetto della collaborazione volontaria viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali minori e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.

La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014. La legge n. 186 del 2014 introduce inoltre un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.

L'articolo 1, co. 2 e 4 della citata legge istitutiva estende la procedura di collaborazione volontaria, con modalità simili, ai contribuenti autori di violazioni riguardanti obblighi di dichiarazione per attività detenute in Italia (c.d. **collaborazione volontaria nazionale**), in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La **voluntary disclosure** è basata sulle **regole OCSE** che, per rendere efficace l'operazione, consiglia un mix di elementi di incentivo, in particolare:

a) incentivi «in positivo», con sconti – anche consistenti – su sanzioni e interessi di carattere amministrativo;

b) altri incentivi «in positivo», con sconti sulle sanzioni penali eventualmente comminabili se all'origine dell'esportazione dei capitali è stato commesso un reato di tipo tributario (una problematica, questa, che non esisteva con i condoni Tremonti, poiché l'anonimato faceva da scudo alle eventuali responsabilità penali);

c) incentivi «in negativo», con il rafforzamento delle norme relative al reato di riciclaggio (molto rilevante per l'Italia, a cui tutti gli organismi internazionali avevano chiesto per anni di riformare la norma del codice penale relativa al riciclaggio) attraverso l'introduzione del reato di **autoriciclaggio**.

Fonte: Servizio Studi Camera dei deputati, dossier n. 362 dell'11 novembre 2015.

Scudo fiscale	Voluntary disclosure
Il contribuente poteva sanare una serie di irregolarità relative all'esportazione di capitali all'estero:	I soggetti che hanno omesso di dichiarare attività e beni detenuti all'estero e i relativi redditi possono sanare la propria posizione:
1. pagando un'imposta straordinaria con aliquote sintetiche (comprehensive di sanzioni e interessi) molto basse (nel 2009 l'imposta è stata pari al 5 per cento del valore delle attività scudate);	1. fornendo tutte le informazioni sia sugli investimenti sia sui redditi che servono per costituirli o acquistarli;
2. senza versare le imposte eventualmente evase sui redditi che avevano generato i capitali irregolarmente detenuti all'estero.	2. pagando le imposte eventualmente accertate su tali redditi e i relativi interessi.
Al contribuente che aveva regolarizzato capitali frutto di evasione fiscale era garantito uno "scudo" da opporre a eventuali futuri accertamenti.	Al contribuente che presenta istanza di collaborazione viene garantita la non punibilità solo per alcuni reati minori e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.
Lo "scudo" consentiva al contribuente di mantenere l'anonimato rispetto all'amministrazione finanziaria.	Non è previsto l'anonimato.

Post scriptum

PRIMA LETTURA SENATO

AS 2070

[iter](#)

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 3386

[iter](#)

[Legge n. 187 del 20 novembre 2015](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015

Seduta n.521 del 13/11/2015 - Riepilogo del voto espresso per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AP	8 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI-AN	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
FI-PDL	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LNA	0 (0%)	4 (100%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	51 (100%)	0 (0%)
MISTO	2 (28,6%)	3 (42,9%)	2 (28,6%)
PD	219 (99,1%)	0 (0%)	2 (0,9%)
PI-CD	4 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SCPI	11 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SI-SEL	0 (0%)	10 (100%)	0 (0%)